



CITTA' di LAMEZIA TERME

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 06/09/2022

PROPOSTA N. 1226 DEL 29/08/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO-DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI LAMEZIA TERME. Approvazione atti di gara. Indizione gara.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblica trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e visto, in particolare, l'art. 36, relativo agli affidamenti di lavori, servizi, forniture sotto soglia;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante il Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;

RICHIAMATI :

- ▣ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 ed in particolare:

1. MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione OBIETTIVO STRATEGICO OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 ;
2. MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero OBIETTIVO STRATEGICO OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero;
3. Programma 11 - Altri servizi generali: Servizi legali e appalti OBIETTIVO STRATEGICO OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione;

OBIETTIVO OPERATIVO SETTORIALE: 22.S06.05 Gestione e utilizzo campetti sportivi di quartiere e rivalutazione tariffaria di campetti/palestre;

PREMESSO che:

- ▣ il Comune di Lamezia Terme è titolare degli impianti sportivi individuati nell'allegato "A" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 216 del 07/07/2022;
- ▣ che gli impianti sportivi in questione rivestono, come tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo Ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art.826 ultimo comma cc;
- ▣ la gestione di tali impianti può essere effettuata dall'Amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva;
- ▣ le ragioni di opportunità sociale legittimano l'affidamento a terzi degli impianti sportivi di che trattasi, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche sportive da parte dei singoli e delle associazioni;
- ▣ tale forma è già sperimentata da tempo nel territorio e condivisa con l'associazionismo sportivo;
- ▣ Il servizio di interesse generale è non economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 del Codice dei contratti pubblici quando non può essere fonte di remunerazione perchè il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto. Per gli impianti sportivi si è chiarito in giurisprudenza che la redditività deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'Ente locale per soddisfare gli interessi della collettività alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc. (cfr. Cons. Stato, V, n. 858/21; Consiglio di Stato, sez. V, 18.08.2021 n. 5915)
- ▣ il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, emanato in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 (contenente, tra l'altro, principi e criteri direttivi in materia di esercizio di impianti sportivi) ha previsto all'art. 6 che gli affidamenti della gestione degli impianti sportivi, che l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente, sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente. Con l'art. 12, comma 1, lett. c), è stato quindi abrogato l'art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica), comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La disciplina di recente introduzione è tuttavia inapplicabile nel caso di specie, attese la sopravvenienza, nonché la modifica apportata dal d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha disposto (con l'art. 12 bis, comma 1) la proroga al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2021. Con la conseguenza che, nelle more, per l'affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica, si segue il già detto modello della concessione di servizi, ai sensi dell'art. 164, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice dei contratti pubblici; per l'affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell'art. 164, comma 3, a meno che l'ente locale non preferisca fare ricorso all'appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg. dello stesso Codice (cfr. Cons. Stato, V, n. 858/2021, che richiama la delibera ANAC 14 dicembre 2016, n. 1300; Consiglio di Stato, sez. V, 18.08.2021 n. 5915).
- ▣ l'art.90 della L.289/2002 in particolare il comma 25 (tuttora vigente, essendo stata differita l'abrogazione al 31 dicembre 2023) il quale stabilisce che nei casi in cui *l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e*

obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;

- ▣ il tema delle corrette modalità di affidamento della gestione amministrativa degli impianti sportivi, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, è stato affrontato dall'ANAC, chiamata ad esprimersi al riguardo;
- ▣ ai sensi del Regolamento comunale in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi annessi agli Istituti scolastici restano esclusi dalla disciplina predetta, gli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici, il cui uso è disciplinato dal Regolamento medesimo;
- ▣ con deliberazione di Giunta comunale n. 216 del 07/07/2022 sono stati definiti gli indirizzi al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Territorio per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali di quartiere senza rilevanza economica;

RICHIAMATI:

- ▣ l'art. 40 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), in riferimento all'obbligo di utilizzare le gare telematiche per le PA recepito direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE;
- ▣ l'art. 58 del Codice degli Appalti e s.m.i, in riferimento alle deroghe al nuovo obbligo di utilizzo di Gare Telematiche;
- ▣ le precisazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'argomento contenuti nella delibera del 29 gennaio 2020 n. 80;
- ▣ l'art. 22, comma 2, della direttiva appalti dell'UE;
- ▣ l'art. 52 della stessa legge, che sancisce: *“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute*
- ▣ l'art. 36 del Codice degli Appalti 36 (Contratti sotto soglia)

DATO ATTO:

- i predetti impianti sportivi non risultano oggetto di concessione a società o associazioni private sulla base di una convenzione vigente e per lo stesso non sono attualmente in corso procedure di affidamento;
- i predetti impianti rendono importanti servizi alla collettività e l'Amministrazione Comunale riconosce nell'attività sportiva svolta negli stessi impianti un'importante componente della vita sociale e culturale dei suoi cittadini;
- ormai da tempo hanno perso funzionalità e versano, alcuni di questi ormai, in non ottimali condizioni strutturali e manutentive e di rispetto della legislazione vigente di settore;
- necessitano di interventi di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento più o meno rilevanti affinché possano continuare a svolgere la funzione propria per la quale sono stati realizzati;
- risulta pertanto necessario adottare apposito Avviso Pubblico per la concessione del servizio di rigenerazione, gestione ed uso dei predetti campi di quartiere;

ESAMINATO il codice dei contratti (D. Lgs.50/2016, aggiornato con: legge 29 dicembre 2021, n. 233 e legge 23 dicembre 2021, n. 238) il quale:

- in via innovativa, chiarisce la distinzione fra appalti e concessioni, distinzione che vede il punto fermo nell'obbligatoria presenza, nelle concessioni, del rischio operativo *“... legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”*;
- l'art.165, comma 1 D. Lgs.50/2016 medesimo precisa meglio: *“nei contratti di concessione ... la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla*

vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario”;

- all'art.164 comma 3, ancora in tema di concessioni, dispone che *“i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte”*.

SPECIFICATO che:

- l'ammontare complessivo del valore della concessione è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del D.lgs 50/2016.

RITENUTO

- di non fare ricorso all'appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg.;
- che la fattispecie rientra nella previsione dell'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- che l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di *economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*, mediante l'indizione di una procedura modellata su quella di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 50 del 2016. finalizzata a ricevere le proposte per la concessione amministrativa dei campetti da parte dei soggetti interessati;

VISTO:

- l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

CONSIDERATO che con lo stipulando contratto/i:

- si intende perseguire il fine di opportunità sociale che legittima l'affidamento a terzi degli sportivi in questione, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;
- l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di riqualificazione, gestione ed utilizzo degli impianti sportivi di quartiere quartiere di proprietà del Comune di Lamezia Terme, privi di rilevanza economica, denominati:

1. CAMPETTO ACQUADAUZANO- SMART CIG : Z35378D4E2

2. CAMPETTO DI GABELLA- SMART CIG : ZE5378D542

3. CAMPETTO VIA DEI GELSOMINI: SMART CIG : Z10378D5B2

4. CAMPETTO DEL CARMINE- SMART CIG : ZAD378D5DA

5. CAMPETTO SAVUTANO- SMART CIG : ZEF378D5FE

6. CAMPETTO C/DA FERRANTAZZO- SMART CIG : ZDC378DE99

7. CAMPETTO SANT'EUFEMIA- SMART CIG: Z39378DEC9

8. CAMPETTO MARINELLA- SMART CIG: Z53378DEEE

9. CAMPETTI ATTIGUI AL PALAZZETTO DELLO SPORT “ALFIO SPARTI”- AREA SUD- SMART CIG: Z30378DF4D

in un quadro di relazione fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità del servizio, il qualificato soggetto (da individuarsi come partner privato) interviene nella gestione delle attività, acquisendo, quale corrispettivo delle proprie attività, le tariffe per la fruizione dei servizi corrisposte dagli utenti degli stessi e definite dalla Giunta Comunale, oltre al corrispettivo pubblico, sotto forma di contributo alla gestione ove previsto;

- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art.32 comma 14 D. Lgs.50/2016;
- le clausole ritenute sono quelle indicate nello schema di convenzione – allegato al presente atto di cui fa parte integrante e costitutiva;
- il criterio di selezione delle offerte è quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con riferimento:
- a) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 80/100;
- b) all'elemento prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 20/100;
- che la legislazione vigente (art.26 comma 3 L.488/1999, art.1 commi 449 e 450 L.296/2006; art.2 comma 573 L.244/2007, art.1 comma 225 L.191/2009, art.11 comma 6 DL 98/2011, art.1 DL 95/2012) per gli enti locali conferma ad ogni intervento la possibilità del ricorso alle convenzioni Consip o alle convenzioni delle Centrali Regionali di Acquisto ovvero impone l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti, disponendone, in termini generali, una sostanziale obbligatorietà e articolando un importante regime sanzionatorio per i casi di inottemperanza;
- che l'art.510 della L.208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ”*;
- che ad oggi non sono attive convenzioni Consip a cui aderire per l'acquisizione del servizio in oggetto, nè vi sono segnalazioni sul portale di Consip circa l'esistenza di una convenzione in fase di studio, o di un bando pubblicato o di una gara aggiudicata per l'approvvigionamento del servizio oggetto del presente affidamento;
- che a seguito di consultazione ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 del D.L. 07/05/2012 n. 52 convertito con modificazioni in L. 06/07/2012 n. 94, non sono presenti offerte sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sul sito www.acquistinretepa.it;
- che in relazione alla procedura sono stati richiesti all'ANAC i Codici di identificazione dei procedimenti di gara;
- Il canone annuale posto a base di gara e' pari a zero e soggetto ad offerte al rialzo. E' obbligatorio presentare offerte economiche con almeno un rialzo. Il rialzo minimo annuo e' pari a Euro 100,00 (oltre IVA 22 %); Tale valore e' meramente presuntivo perche' il suo ammontare effettivo dipendera' dalla remunerativita' dei servizi gestiti dal Concessionario.

Dato Atto per il presente provvedimento non è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs 267/2000, in quanto non ha riflessi diretti sul bilancio dell'Ente e che non comporta alcun onere di spesa.

RITENUTO, per quanto sopra espresso:

- **di indire:** “AVVISO PUBBLICO-DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE, GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME;

- **di nominare**, verificata la competenza in materia, in riferimento al procedimento di cui in oggetto, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) : Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk- Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, per la quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
- **di approvare**, gli atti di gara in seguito elencati;
- **di approvare, altresì**, il quadro economico di gara;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione finanziaria 2022/2024;
- la Legge n. 15 del 25.02.2022 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 con la quale e' stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del lgs. 267/2000;
- il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune Vigente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente piano Triennale per la prevenzione della corruzione;
- l'art. 10 della Carta Europea dello Sport "il principio dello sviluppo sostenibile nello sport "
- il Decreto Sindacale n. 3 del 06/04/2022 con il quale è stato attribuito all'ingegnere Antonio Califano l'incarico di Direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni evidenziate in narrativa che qui vengono integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:

- **di indire**, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, procedura per l'affidamento del servizio di riqualificazione, gestione ed utilizzo degli impianti sportivi indicati in premessa con valutazione delle offerte secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo assumendo la presente determinazione a contrattare;
- **di approvare**, gli atti di gara in seguito elencati che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
 - Avviso pubblico- disciplinare
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale; PEF(Piano Economico Finanziario)
 - schema di convenzione;
 - schema di domanda di partecipazione;
 - schema per la presentazione dell'offerta tecnica
 - schema per la presentazione dell'offerta economica
 - tariffario a.s 2022/2023
 - Regolamento per lo Sport del Comune di Lamezia Terme

- dichiarazione sostitutiva
- **di approvare, altresì**, il quadro economico di gara;
- **di nominare**, verificata la competenza in materia, in riferimento al procedimento di cui in oggetto, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) : Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk- Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, per la quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
- **di dare atto** per il presente provvedimento non é necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs 267/2000, in quanto non ha riflessi diretti sul bilancio dell'Ente e che non comporta alcun onere di spesa.
- **di dare atto, altresì**, che:
 1. ai sensi dell'art.192 TUEL, con il presente affidamento si intende perseguire il fine di opportunità sociale che legittima l'affidamento a terzi dell'impianto sportivo in questione, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;
 2. l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente determinazione in un quadro di relazione fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità del servizio, il qualificato soggetto (da individuarsi come partner privato) interviene nella gestione delle attività, acquisendo, quale corrispettivo delle proprie attività, le tariffe per la fruizione dei servizi corrisposte dagli utenti degli stessi e definite dalla Giunta Comunale;
 3. il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art.32 comma 14 D.Lgs.50/2016;
 4. le clausole ritenute sono quelle indicate nello schema di convenzione – allegata al presente atto di cui fa parte integrante e costitutiva;
- **di precisare** che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- **di precisare, altresì**, che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Considerato che:

- dalla valutazione dell'esistenza di interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3 D. lgs. 81/2008, non è emersa l'esigenza di redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);
- per gli obblighi ai sensi della Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022”, questo Ente non è tenuto alla contribuzione a favore dell'Autorità;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n - 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

a) il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza 2019/21;

b) il presente atto e' adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione della corruzione.

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicita' legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012; sul sito internet istituzionale del Comune di Lamezia Terme ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1226 del 29/08/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Ing. CALIFANO ANTONIO** in data **06/09/2022**.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2615

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Ing. CALIFANO ANTONIO** attesta che in data **06/09/2022** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **821** con oggetto: **AVVISO PUBBLICO-DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI LAMEZIA TERME. Approvazione atti di gara. Indizione gara..**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **Ing. CALIFANO ANTONIO** il **06/09/2022**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.